

ACCORDO FIPDAF

Addì 23 marzo 2012, presso la sede Fiat in Roma

tra

la Fiat S.p.A. e la Fiat Industrial S.p.A. (più avanti denominate le Società) in nome proprio e in nome e per conto delle Società facenti parte dei rispettivi Gruppi cui si applica il Contratto Collettivo di Lavoro 23 dicembre 2011, nonché delle Società iscritte al FIPDAF

e

la Federmanager

premessi che

- il Fondo Integrativo Previdenza Dirigenti Aziende Fiat – FIPDAF (più avanti anche denominato Fondo) è stato costituito in base all'accordo sindacale aziendale del 5 dicembre 1986 ("Accordo Istitutivo") sottoscritto tra Fiat S.p.A., in nome proprio e in nome e per conto delle altre Società del Gruppo Fiat ivi elencate, e i rappresentanti sindacali aziendali dei dirigenti delle Società del Gruppo Fiat, prevedendo inoltre che altre Società del Gruppo Fiat o ad esso collegate in diversa forma, aventi caratteristiche in linea con quanto indicato nell'Accordo Istitutivo medesimo, potessero aderire al Fondo;
- con l'accordo sindacale aziendale del 26 novembre 2010, in considerazione della scissione parziale proporzionale operata il 1° gennaio 2011, è stata riconosciuta a Fiat Industrial S.p.A. la natura di Parte Istitutiva del Fondo, al pari di Fiat S.p.A., a valere a tutti gli effetti per le Società del rispettivo Gruppo o ad essa collegate in diversa forma, che, avendo caratteristiche in linea con quanto indicato nell'Accordo Istitutivo medesimo, potessero aderire al Fondo;
- il FIPDAF è iscritto dal 13 luglio 1999 all'Albo dei Fondi Pensione, Sezione I speciale – Fondi pensione preesistenti al n. 1146;
- l'art. 17 del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dirigenti di aziende Fiat e Fiat Industrial 23 dicembre 2011, di cui il presente accordo è parte integrante, ha stabilito che la Previdenza integrativa sia assicurata attraverso il FIPDAF, fermi restando gli specifici accordi, e fatta salva la possibilità di adesione di Società che applichino diverse discipline contrattuali;

tutto ciò premesso

si conviene di elaborare, anche per meglio coordinare la disciplina in materia con quella del Contratto Collettivo di Lavoro 23 dicembre 2011, una disciplina contrattuale organica e unitaria di quanto convenuto negli accordi già stipulati, elencati in coda al presente accordo, per regolare il Fondo, il contenuto dei quali mantiene la sua validità anche ai fini dell'interpretazione del presente accordo.

Finalità e destinatari ai fini dell'appartenenza

Il Fondo ha come oggetto esclusivo l'erogazione a favore di tutti i dirigenti propri iscritti e loro aventi causa, nonché l'accumulo delle risorse necessarie per la stessa, delle prestazioni previdenziali integrative della pensione obbligatoria. Modalità, contenuti, condizioni ed entità delle prestazioni e dell'operatività del Fondo sono definite nello Statuto, che al presente Accordo è allegato e di cui fa parte integrante, nonché nelle Norme operative, mentre la misura e i criteri di attribuzione e versamento della contribuzione sono determinati da appositi accordi sindacali e, comunque, dal presente accordo.

Il Fondo perseguirà esclusivamente le accennate finalità previdenziali operando una prudente sicura gestione delle risorse, acquisite sulla base dei versamenti effettuati, in forma di contribuzione obbligatoria o volontaria, nonché di quote o dell'intero trattamento di fine rapporto destinato al Fondo.

Hanno diritto di assumere o mantenere la qualità di soci del Fondo, sulla base di quanto previsto dallo Statuto:

- tutti i dirigenti dipendenti delle Società aderenti al Fondo di cui sopra, in possesso della qualifica di legge e di contratto;
- quelli che, cessato il rapporto di lavoro con le stesse per pensionamento, si troveranno in quiescenza percependo la prestazione previdenziale in forma di rendita;
- i dirigenti che, cessato il rapporto di lavoro con la Società di appartenenza, mantengono la posizione presso il Fondo senza chiedere la prestazione (cd. "dormienti");
- i dirigenti che, cessato il rapporto di lavoro con la Società di appartenenza, mantengono la posizione presso il Fondo attivando la contribuzione volontaria (cd. "prosecutori volontari").

Funzionamento del Fondo

Il Fondo sarà amministrato dai propri organi statutari, nell'ambito dei quali l'Assemblea sarà composta da rappresentanti eletti dai dirigenti e designati dalle Società che partecipano al Fondo secondo quanto stabilito dallo Statuto.

E' competenza del Consiglio di Amministrazione del Fondo l'eventuale aggiornamento e modifica del Regolamento Elettorale, anche al fine di adeguare, la misura della rappresentanza a favore delle Società facenti capo a Fiat S.p.A., a Fiat Industrial S.p.A. e delle Società terze e prosecutori volontari, sulla cui base è articolata la struttura di tre raggruppamenti previsti. Le Parti si riservano di verificare le modalità atte a consentire a Federmanager la possibilità di una sua presenza nella composizione dell'Organo di Amministrazione, considerate le conseguenti modifiche da apportare in sede di aggiornamento dello Statuto.



Finanziamento

1. Obblighi contributivi e base imponibile

Le Società si obbligano a versare al Fondo, per il perseguimento e l'attuazione degli accennati scopi previdenziali, una contribuzione previdenziale per ogni dirigente in servizio, calcolata sugli elementi della retribuzione considerati utili, per disposizioni di legge o di contratto, per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

E' considerata retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR la retribuzione annua lorda imponibile, comprensiva di tutte le voci utili, per disposizione di legge e di contratto, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi o indennizzi percepiti per effetto del distacco o dell'assegnazione a sede di lavoro in località estera. Al riguardo, nel confermare il principio riportato all'art. 25 del Contratto collettivo di lavoro per i dirigenti di aziende Fiat e Fiat Industrial del 23 dicembre 2011 – secondo cui per l'individuazione del valore dei diversi emolumenti considerati utili per il calcolo del Trattamento di fine rapporto occorre fare riferimento ai modi previsti dalla legge per la determinazione dei valori utili per l'assoggettamento a contributi e imposte – viene precisato che, in caso di difformità tra i criteri fiscali e quelli contributivi per legge utilizzabili a questi fini, sarà data prevalenza ai criteri contributivi di individuazione del reddito rilevante. Inoltre, per i soli dirigenti distaccati o assegnati all'estero con una *retribuzione nazionale* al momento dell'espatrio superiore al più elevato livello di *retribuzione convenzionale imponibile* individuato dallo specifico decreto ministeriale per gli assoggettamenti contributivi e fiscali, al fine di mantenere loro lo stesso livello di accantonamento del TFR già applicato in Italia, sarà presa come riferimento per il calcolo dello stesso TFR, la *retribuzione nazionale* spettante al momento dell'espatrio, individuata sulla base degli ordinari criteri forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per quanto attiene al limite massimo di retribuzione utile per il TFR cui riferire le aliquote di contribuzione più avanti indicate, dette aliquote sono applicate:

- senza limiti di massimale retributivo per i dirigenti in forza o promossi entro il 30 giugno 2006;
- fino al limite retributivo di 200.000 euro annui per i dirigenti assunti o promossi a partire dal 1° luglio 2006.

In deroga a quanto sopra indicato, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa intervenuta, non sono da assoggettare a contributi le somme che non risultino liquide ed esigibili al momento della domanda di prestazione al FIPDAF, salvo il caso di risoluzione del rapporto a causa di decesso del dirigente, per cui si farà riferimento alla data della morte.

Non sono quindi da assoggettare, alla contribuzione dovuta al FIPDAF, eventuali spettanze retributive, anche se con effetto retroattivo, riconosciute successivamente al momento della presentazione della domanda o del decesso.

L'indennità sostitutiva del preavviso deve essere assoggettata alla contribuzione dovuta al FIPDAF per le prestazioni di previdenza integrativa pensionistica e tale contribuzione deve essere interamente versata al Fondo in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro anche in caso di decesso del dirigente.

Ciascun dirigente in servizio iscritto è obbligato al versamento mensile al Fondo, contestualmente all'erogazione di ogni mensilità contrattuale di retribuzione, di un contributo calcolato sulla retribuzione lorda percepita, con il criterio di imponibilità precedentemente indicato, nelle misure e in base alle opzioni contrattualmente previste.

L'adesione al Fondo avrà decorrenza dal mese in cui il dirigente manifesterà la propria volontà in merito.

Eventuali variazioni inerenti la contribuzione a proprio carico o la quota di TFR destinato al Fondo, avranno decorrenza dal mese in cui il dirigente manifesterà la propria volontà in merito qualora la modifica sia incrementale, dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è comunicata la relativa volontà, in caso di modifica decrementale.

Nel caso in cui, in costanza di requisiti di partecipazione, il socio chieda il trasferimento della propria posizione individuale dal FIPDAF a diversa forma pensionistica complementare, nessun contributo sarà dovuto da parte dell'azienda.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'aliquota di contribuzione al FIPDAF, secondo quanto stabilito dall'accordo aziendale 23 dicembre 2011, è fissata nelle seguenti misure:

- contribuzione a carico dell'azienda: 5% della retribuzione complessiva annua utile ai fini del TFR
- contribuzione a carico del dirigente: nella stessa misura del 5%.

In alternativa il dirigente, come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del D. Lgs. 252/05, potrà determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico:

- limitando detta contribuzione in modo che sia ridotta, sino al suo eventuale azzeramento, al fine di contenere il contributo versato al Fondo entro il limite fiscale di non concorrenza alla formazione del reddito, con conseguente determinazione della misura della stessa contribuzione, tenendo conto del fatto che resta irriducibile l'importo del contributo a carico azienda, che sarà comunque versato nell'intera misura prevista dal presente accordo e fermo restando il TFR destinato al Fondo;
- determinando liberamente una quota percentuale, in misura inferiore o superiore al 5%, della propria retribuzione complessiva annua utile ai fini del TFR o, per i proscrittori volontari, un importo fisso, indipendentemente dalla possibilità di superare il limite di deducibilità fiscale.

2. Conferimento del TFR

Il dirigente iscritto alla previdenza obbligatoria potrà aderire al FIPDAF anche mediante il solo conferimento, anche tacito, del TFR. In caso di conferimento tacito, la forma pensionistica collettiva cui abbia aderito il maggior numero dei dirigenti nelle Società dei Gruppi Fiat e Fiat Industrial, ai fini di cui al punto 2) del comma 7 dell'art. 8 del D. Lgs. 252/05, è il FIPDAF.

I dirigenti attivi in Italia in forza di un distacco da Paese estero – che abbiano mantenuto l'iscrizione sia alla previdenza obbligatoria sia a forme di previdenza complementare nel Paese d'origine – potranno aderire al Fondo con il solo conferimento, anche tacito, del TFR maturando, con esclusione della contribuzione a carico proprio e della Società.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, in adeguamento al D.L. 279/06 e al D. Lgs. 252/05, le quote di accantonamento del maturando trattamento di fine rapporto da versare al FIPDAF, sono stabilite come segue:

- destinazione dell'intero accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto maturando, che può aver luogo in forma di conferimento tacito, anche con riferimento alla sola quota residua non versata al Fondo in base ai precedenti accordi;
- ai soli dirigenti la cui iscrizione alla previdenza obbligatoria sia antecedente alla data del 29 aprile 1993 è concessa la facoltà di destinare al Fondo una quota dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto pari all'importo della contribuzione a carico azienda versata al Fondo.

3. Contribuzione volontaria

Il dirigente iscritto al Fondo da almeno un anno, che intenda proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo dopo il pensionamento, manterrà la qualifica di socio fino al momento in cui chiederà la prestazione previdenziale a carico del Fondo stesso (e anche successivamente qualora la chieda in forma di rendita), potendo liberamente determinare la contribuzione da versare al Fondo.

Anche il dirigente iscritto al Fondo, successivamente al venire meno dei requisiti per la contribuzione nel corso del rapporto di lavoro, a seguito dell'uscita dall'azienda, indipendentemente dalla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza, può comunque proseguire volontariamente la contribuzione al FIPDAF, potendo liberamente determinare la contribuzione da versare al Fondo e mantenendo la qualità di socio fino al momento in cui chiederà la prestazione al Fondo.

Al fine di consentire il corretto adempimento da parte del Fondo degli aspetti fiscali collegati alla contribuzione al Fondo, il dirigente iscritto che intenda proseguire volontariamente la contribuzione dovrà versare la stessa, nella misura liberamente determinata, in unica soluzione anticipata annua, entro il 31 gennaio di ciascun anno, oppure in due soluzioni anticipate, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, fino al momento in cui comunicherà al Fondo la volontà di cessare la contribuzione e chiedere la prestazione.

Spese di gestione e funzionamento

Le spese di gestione e funzionamento del Fondo sono a carico delle Società socie del Fondo.

In particolare, al fine di adempiere alle necessità amministrative di cui alla premessa dell'accordo del 6 giugno 2011, è previsto un contributo aggiuntivo per le spese di gestione e funzionamento – in breve “contributo spese amministrative” – nella misura fissa di 100 euro annui, versati in unica soluzione anticipata a inizio anno per il numero dei dirigenti attivi iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, a totale ed esclusivo carico delle Società socie. A questi fini, è previsto anche a carico dei dirigenti iscritti e non attivi nella contribuzione, c.d. “dormienti”, un contributo nella misura fissa di 30 euro annui, che saranno versati al Fondo a cura della Compagnia d'Assicurazione responsabile della gestione delle risorse del Fondo, a decorrere dall'anno successivo alla cessazione della contribuzione attiva al Fondo.

Agli stessi fini, un contributo di pari ammontare è previsto a carico dei dirigenti proseguiti volontari; detto contributo viene trattenuto a cura del Fondo con il primo versamento dell'anno.

E' confermata la necessità di un incontro almeno annuale al fine di verificare la coerenza della misura del suddetto “contributo spese amministrative” rispetto alle necessità di gestione e funzionamento del Fondo.

Clausola di chiusura

Le Parti si incontreranno in caso di eventuali necessità di modifica di quanto previsto nel presente accordo, impegnandosi ad aggiornare il testo del medesimo, al fine di assicurarne la continuità di unica disciplina organica della materia. Quanto convenuto è confermato nell'intenzione delle Parti come vincolante per tutte le Società socie e i dirigenti iscritti.

Il mantenimento dell'iscrizione delle Società terze determina l'obbligo di adeguamento a quanto previsto dagli accordi sindacali aziendali che regolano la contribuzione e il funzionamento del Fondo e, comunque, dal presente accordo.

In caso di mancato adeguamento a una disposizione contrattuale, il Consiglio di Amministrazione assumerà le conseguenti determinazioni.



Elenco accordi sindacali

5 dicembre 1986

15 dicembre 1989

11 luglio 2006

20 dicembre 2006

26 novembre 2010

6 giugno 2011

23. dicembre.2011

Fiat S.p.A.



Fiat Industrial S.p.A.



Federmanager

